Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 4 gennaio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1949, n. 963.

Modificazioni alla legge 30 novembre 1939, n. 1975, relativa alla concessione di contributi all'Ente sardo di colonizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione del contributo straordinario annuale a favore dell'Ente sardo di colonizzazione, autorizzata con la legge 30 novembre 1939, n. 1975, è prorogata fino all'esercizio 1949-50.

Il limite massimo annuo di detto contributo viene elevato, con effetto dall'esercizio finanziario 1948-49, a 50 milioni di lire.

Art. 2.

La relativa spesa farà carico ai fondi autorizzati con l'art. 7 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, restando la ripartizione di cui all'articolo medesimo modificata come appresso:

Esercizio 1948-49 . . . . L. 11.450.000.000
» 1949-50 . . . » 50.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 964.

Concessione di un contributo di L. 3.000.000 all'Associazione italiana alberghi della gioventù.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le spese relative alla sistemazione e gestione di alloggi alberghieri, a cura della Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (A.I.A.G.), ed alla organizzazione della stessa, è autorizzato un contributo di L. 3.000.000 da iscrivere, per L. 2.000.000, nel bilancio del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1948-49, e per L. 1.000.000, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio medesimo.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il 9° provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 965.

Elevamento a 400 milioni delle disponibilità della « Gestione mutui al personale delle Ferrovie dello Stato ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A completamento della somma di L. 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641, in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di L. 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio del « Fondo pensioni e sussidi » del personale ferroviario.

Su quest'ultima somma verrà corrisposto dalla « Gestione dei mutui al personale » l'interesse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della « Gestione del fondo pensioni e sussidi ».

Art. 2.

Il limite fino al quale, ai sensi del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, il « Fondo garanzia per le cessioni » può investire gli avanzi di gestione in graduale sostituzione dei capitali mutuati dal « Fondo pensioni e sussidi » alla « Gestione dei mutui al personale », viene elevato a L. 200.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 966.

Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un concorso interno, per titoli ed accertamento di idoneità professionale, a posti di grado 10° del ramo uffici, tra agenti del ramo esecutivo di grado inferiore al 10° che siano muniti, alla data di pubblicazione della presente legge, di licenza di scuola secondaria inferiore e che si trovino distaccati agli uffici, e vi abbiano disimpegnato soddisfacentemente mansioni di carattere amministrativo o tecnico amministrativo per un periodo continuativo di almeno un anno, con 300 giornate di effettiva presenza al 31 dicembre 1948.

Allo stesso concorso saranno inoltre ammessi:

a) gli agenti di cui al precedente comma che, nel quadriennio 1946-49, siano stati restituiti agli impianti di provenienza per ragioni di servizio;

b) gli agenti del personale subalterno degli uffici che si trovino nelle stesse condizioni degli agenti di cui al presente articolo nei riguardi dell'utilizzazione e del titolo di studio.

Art. 2.

L'accertamento dell'idoneità professionale dei concorrenti di cui all'art. 1 verrà fatto attraverso una prova pratica da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro per i trasporti, composta di sette membri, dei quali quattro in rappresentanza della Amministrazione e tre in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali).

Gli idonei del concorso di cui all'art. 1 saranno sistemati in ordine di graduatoria in una delle qualifiche del grado 10° degli uffici dalla data di approvazione della graduatoria medesima nei limiti della metà dei posti disponibili, dopo detratti i posti riservati per lo sviluppo normale di carriera del personale dei gradi inferiori nonchè quelli riservati alla sistemazione dei contrattisti.

I rimanenti agenti idonei iscritti nella graduatoria conseguiranno la promozione al 1° gennaio di ciascuno dei due anni successivi sempre nei limiti della metà dei posti disponibili in ciascun anno dopo le detrazioni di cui innanzi.

Qualora entro il 31 dicembre 1952 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra indicato, non risulti sufficiente ad assorbire nelle piante organiche tutti gli agenti dichiarati idonei nel concorso, di cui all'art. 1, la promozione avrà luogo anche in eccedenza alla metà dei posti disponibili fino ad esaurimento della graduatoria ai termini del secondo comma del presente articolo con decorrenza 1° gennaio 1953.

Art. 3.

Gli agenti che non risulteranno idonei nel concorso, di cui all'art. 1, saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, a meno che non accettino la sistemazione prevista dal successivo art. 4.

Gli agenti distaccati agli uffici da epoca posteriore al 1° gennaio 1948 o che al 31 dicembre 1948 non abbiano compiuto 300 giornate di effettiva presenza saranno restituiti alle mansioni delle rispettive qualifiche.

Art. 4.

Gli agenti del ramo esecutivo distaccati agli uffici, che si trovano nelle condizioni di utilizzazione agli uffici stessi di cui all'art. 1, ma che non sono provvisti del titolo di studio per poter prendere parte al concorso previsto dal citato articolo potranno ottenere il cambio della qualifica di cui sono attualmente rivestiti in altra corrispondente del personale subalterno degli uffici a decorrere, agli effetti della carriera, dalla data del distacco continuativo ed agli effetti finanziari dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nell'attuazione del provvedimento di cui al precedente comma, salvo il naturale sviluppo di carriera, non si potrà andare oltre la qualifica di commesso.

Art. 5.

Dal trattamento di cui al primo comma dell'art. 3 e all'art. 4 previsto per gli agenti del ramo esecutivo che non abbiano potuto conseguire la sistemazione in una qualifica di grado 10° degli uffici, restano comunque esclusi coloro che siano stati distaccati agli uffici stessi in seguito a riconosciuta inidoneità fisica, dovendo essi in tal caso rimanere nella posizione loro attribuita in sede di approvazione della eccezionale conservazione in servizio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 967.

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 600 milioni per la costruzione del tronco Camigliatello Silano - San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro - lucane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro-lucane, prevista dall'art. 5 della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450, è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 in aggiunta a quella di L. 500.000.000 autorizzata con l'art. 5 del decreto legislativo 29 novembre 1946, n. 457 ed alla somma di L. 430.000.000 stanziata nel capitolo 51-*quinquies* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48, in base al riparto della spesa autorizzata con l'art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 2.

La somma di L. 600.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-50.

Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, per far fronte a tale maggiore onere è ridotto di uguale importo lo stanziamento del capitolo 47 dello stato di previsione anzidetto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 24 dicembre 1949, n. 968.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo *A* qualificato « ottimo »;

b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;

c) gli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali ».

Art. 12. — E' sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo.

Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima ».

Art. 2.

Coloro che, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma dell'art. 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto del combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, modificati dalla presente legge, sono nominati nel grado da conferire venendo inseriti nel ruolo tra gli altri candidati nominati, secondo la graduatoria generale di merito e con la stessa anzianità, ai soli effetti giuridici, di questi ultimi.

Per i vincitori dei concorsi anzidetti che hanno già conseguita la nomina e per coloro che tale nomina conseguiranno in virtù del presente articolo e di quello successivo, le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 1952.

Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, nei confronti di tutti i predetti, è considerato servizio effettivo anche il periodo di tempo che intercorre dal 1° luglio 1949, data di anzianità di nomina al grado di aiuto referendario, fino al giorno di inizio del servizio, nel grado anzidetto, presso la Corte dei conti.

Art. 3.

Possono essere disposte nomine ad aiuto referendario, in base al concorso indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 15 novembre 1946 per un numero di posti superiore di un quinto a quello dei posti messi a concorso.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1949, n. 969.

Modificazioni al decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, relativo alle norme sui concorsi presso il Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana;
Ritenuta la necessità di modificare alcune norme relative alla composizione delle Commissioni giudicatrici ed ai programmi di esami per l'ammissione nella carriera amministrativa del Ministero del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il esoro,

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, . 438, è sostituito dal seguente:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami l grado iniziale della carriera amministrativa centrale el Ministero del tesoro (gruppo *A*) è composta:

1) di un consigliere di Stato che la presiede;
2) di un consigliere della Corte dei conti;
3) di un professore di università, docente di mate e giuridiche od economiche;
4) del direttore generale degli affari generali e del rsonale del Ministero del tesoro;
5) di due funzionari della predetta carriera ammi stratíva centrale, di grado non inferiore al 6°.

I membri di cui ai numeri 1 e 2 saranno designati ri ettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e l Presidente della Corte dei conti.

E' in facoltà dell'Amministrazione di nominare, pei mmissari di cui ai numeri 2 e 3, due supplenti apparenti rispettivamente allo stesso ordine e grado; posno inoltre essere nominati altri due supplenti, da sceersi tra i funzionari della carriera amministrativa ntrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore 6°, dei quali uno pel commissario di cui al n. 4 e uno i commissari di cui al n. 5.

I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi nporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza mpedimento a tempo indeterminato di qualsiasi comnente la Commissione, si procede alla sostituzione definitiva. Qualora questa abbia luogo mediante un commissario supplente, si procede altresì alla nomina di un nuovo supplente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere della Corte dei conti, nelle cui veci subentra il magistrato dello stesso ordine e grado chiamato a far parte della Commissione giudicatrice in qualità di supplente.

In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non può subire alcuna variazione e la Commissione stessa non potrà funzionare con la presenza di un numero di supplenti superiore a due.

Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 9°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

Nel caso che la Commissione debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, è sostituito dal seguente:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, è composta:

1) di un magistrato del Consiglio di Stato, di grado non superiore al 5°, che la presiede;
2) di quattro funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 7°.

E' in facoltà dell'Amministrazione di nominare, pei commissari di cui al n. 2, non più di due supplenti, da scegliersi tra i funzionari della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°.

I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza o impedimento a tempo indeterminato di qualsiasi componente la Commissione, si procede alla sostituzione definitiva. Qualora questa abbia luogo mediante un commissario supplente, si procede altresì alla nomina di un nuovo supplente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono esercitate da altro magistrato designato dal Presidente del Consiglio di Stato da nominarsi in una col presidente della Commissione.

In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non può subire alcuna variazione e la Commissione stessa non potrà funzionare con la presenza di un numero di supplenti superiore a due.

Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 9°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

L'art. 5 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, è sostituito dal seguente:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami al grado iniziale della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro (gruppo *C*) è composta:

1) di un funzionario della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, che la presiede;

2) di tre funzionari della stessa carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°.

E' in facoltà dell'Amministrazione di nominare, pei commissari di cui al n. 2, non più di due supplenti, da scegliersi tra i funzionari della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 7°.

I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza o impedimento a tempo indeterminato di qualsiasi componente la Commissione si procede alla sostituzione definitiva. Qualora questa abbia luogo mediante un commissario supplente, si procede altresì alla nomina di un nuovo supplente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal commissario più elevato in grado o più anziano, nelle cui veci subentra il funzionario chiamato a far parte della Commissione stessa in qualità di supplente.

In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non può subire alcuna variazione.

Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 10°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

Nel caso che la Commissione debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti prevale il voto del presidente.

Le disposizioni di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 1 e 2 saranno applicabili ai concorsi banditi fino al 31 dicembre 1950.

Art. 4.

L'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, è sostituito dal seguente:

Il programma di esami del concorso al grado iniziale della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro (*gruppo A*) è stabilito come appresso:

Prove scritte:

Parte prima: economia politica; scienza delle finanze; diritto finanziario e contabilità generale dello Stato;

Parte seconda: diritto privato (diritto civile e commerciale);

Parte terza: diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

E' data facoltà all'Amministrazione di precisare, in apposito allegato al decreto Ministeriale con il quale viene indetto il concorso, il contenuto delle singole materie di esame in termini analitici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, degli intestatari catastali e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Borrata Antonio di Vincenzo, livellario al comune di Castelvolturno, partita 616, foglio di mappa 32, particelle 2 e 3, per la superficie complessiva di Ha. 1.57.22, e con l'imponibile di L. 188,66.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Letizia Giovanni fu Domenico, Parrocchia di San Castrese in Castelvolturno, Russo Cesare di Liberato, Gagliardi Pietro di Vincenzo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.500 (tredicimilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 312. — GIORDANO

(5168)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1949.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in « Ente nazionale delle Tre Venezie »;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, concernente la istituzione di una Sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente nazionale delle Tre Venezie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1947, relativo alla nomina del commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e dei componenti del Comitato consultivo dell'Ente stesso;

Accolte le dimissioni del dott. Antonio Sorrentino dalla carica di membro del Comitato consultivo;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Sorrentino è nominato membro del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie il consigliere della Corte dei conti dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1949

DE GASPERI

(1)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1949.

Istituzione a Ponte Fornaci di un ufficio marittimo locale di 2ª classe e soppressione della delegazione di spiaggia di Porto Levante.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto l'art. 16 del Codice per la navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regio decreto 3 marzo 1938, n. 243, che approva la nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, che stabilisce le classifiche degli uffici marittimi locali e delle delegazioni di spiaggia, e le successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di istituire un ufficio marittimo locale di 2ª classe a Ponte Fornaci e di sopprimere la delegazione di spiaggia di Porto Levante;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, che detta norme per le modifiche alle tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1060, che detta norme per la classificazione degli uffici marittimi locali e delle delegazioni di spiaggia, agli effetti del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito a Ponte Fornaci un ufficio marittimo locale di 2ª classe (Compartimento marittimo di Chioggia).

Art. 2.

E' soppressa la delegazione di spiaggia di Porto Levante (Compartimento marittimo di Chioggia).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

p. *Il Ministro per la difesa*
MEDA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1949
Registro Marina mercantile n. 12, foglio n. 390.

(2)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1949.

Revoca del sequestro della Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1949, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi, e nominato sequestratario il sig. avv. Mario Eghenter;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario della Società predetta non esistono più, nella Società anonima Cofler e C., interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 8 aprile 1949, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto, e nominato sequestratario l'ing. Mario Eghenter.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1949

Il Ministro: PELLA

(5174)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Criteri e modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, deliberati dal Comitato di attuazione e dal Consiglio direttivo per il Piano ordinario del 1° anno.

COMUNICATO N. 3

PREMESSA. — Nelle disposizioni che seguono gli enti di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, saranno indicati con la parola « enti », mentre le aziende o cooperative di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge citata saranno indicate con le parole « aziende » o « cooperative ».

A) *Costo massimo a vano.*

Per il Piano ordinario del 1° anno il costo massimo a vano di cui all'art. 1 delle norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, è fissato in L. 394.000, al netto delle spese generali di costruzione di cui all'art. 22 delle norme stesse.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 1, qualora l'area sia offerta gratuitamente, detto costo massimo viene ridotto da L. 394.000 a L. 386.000.

Il costo massimo a vano dovrà pure essere ridotto quando si verifichino specifiche condizioni locali atte a ridurre il costo delle costruzioni.

Il costo massimo suddetto potrà essere riconosciuto solo quando i cinque tipi di alloggi raggiungano rispettivamente le seguenti superfici utili (misurate all'interno delle pareti delimitanti i singoli ambienti ed accessori): 35 - 50 - 70 - 90 - 110 mq. Qualora gli alloggi abbiano superficie minore (ma comunque non inferiore a mq. 30 - 45 - 65 - 75 - 90), il costo a vano dovrà essere congruamente ridotto.

L'importo risultante dalle riduzioni suddette, oltre che per l'aumento del numero dei vani da costruire, potrà essere impiegato, previo benestare della Gestione INA-Casa, per la costruzione di cantine, di solai, di locali a vantaggio comune da adibire a portinerie, lavatoi, stenditoi coperti ed altri annessi, per sistemazioni e recinzioni, per l'adozione di marmi e pietre da taglio, nonchè, nelle località che ne abbisognano, per l'installazione di impianti di riscaldamento, come pure, nelle località soggette alle norme per le costruzioni antisismiche, per la copertura del maggior costo inerente all'applicazione delle medesime.

B) *Criteri per la scelta e l'utilizzazione delle aree.*

1. — [illegible] edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che ne risulti una [illegible] di popolazione, calcolata sui letti normali, non superiore ai 500 (cinquecento) abitanti per ettaro, integrando la superficie del terreno con la quota [illegible] degli spazi pubblici di attinenza e limitrofi.

2. — L'estensione delle aree dovrà essere tale da consentire lo sviluppo di un organico piano igienicamente e modernamente concepito in rapporto alle norme che riflettono gli edifici. L'ubicazione dovrà essere favorevole nei riguardi igienici e facilmente raggiungibile dai luoghi di lavoro.

3. — I terreni da prescegliere non dovranno richiedere fondazioni o necessarie sistemazioni troppo costose, salvo che i maggiori oneri che ne derivano siano affrontati dagli enti, aziende o cooperative interessati.

4. — Gli enti, aziende e cooperative nel comunicare alla Gestione INA-Casa le indicazioni relative all'area proposta, dovranno:

inviare il regolamento edilizio (ove esista) del Comune;

rimettere una pianta nel rapporto 1:500 della località, con l'indicazione degli impianti e servizi pubblici esistenti;

trasmettere gli elementi di piano regolatore o di ricostruzione relativi alla effettiva destinazione dell'area;

comunicare a quali condizioni il Comune è disposto a prendere in consegna, coi seguenti obblighi di servizi della manutenzione, le strade di lottizzazione occorrenti.

5. — Nei confronti di ogni edificio debbono essere rispettate distanze tali, in rapporto alle altezze, da garantire una buona insolazione invernale in tutti gli alloggi, compresi quelli al livello più basso.

Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezza l'altezza dell'edificio più elevato.

6. — Da tutti gli edifici dovranno essere esclusi cortili chiusi, semichiusi, chiostrine, cavedi.

7. — Il progetto dovrà comprendere lo studio della sistemazione delle aree non coperte (strade di lottizzazione, campi da giuoco, giardini comuni); e ad ogni modo le aree con destinazione ad orto-giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

8. — Soltanto nei casi in cui, per l'ubicazione dei posti di lavoro, le costruzioni debbano essere portate in zona urbanisticamente a carattere edilizio già definito ed attuato, le norme di cui sopra potranno essere soggette a deroghe parziali.

C) *Criteri per gli alloggi.*

1. — Gli alloggi dovranno essere disposti con almeno due esposizioni, preferibilmente opposti.

Ogni alloggio dovrà disporre di un locale di soggiorno che potrà essere distinto o isolabile dal locale di cucina, ove questo non abbia dimensioni tali da consentire che la famiglia vi possa desinare.

I locali di disimpegno (corridoi) dovranno essere ridotti al minimo.

Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso ad un orto-giardino è opportuna la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto, tenuto conto delle esigenze locali.

Dovrà essere evitata la costruzione di stanze da letto destinate ad accogliere più di due letti per adulti.

Gli armadi a muro potranno costituire un utile complemento dell'attrezzatura dell'alloggio.

Si raccomanda di tenere il rapporto illuminante elevato, con riguardo alle esigenze climatiche locali.

Tutte le finestre con qualsiasi esposizione dovranno essere munite di protezioni esterne (gelosie, scuri, persiane).

2. — L'esposizione del quadrante nord-est e nord-ovest dovrà essere possibilmente limitata ad ambienti di servizio ed a non più di una camera per alloggio, qualora questo ne disponga di altre due.

D) *Progetti.*

La progettazione è riservata agli enti, aziende e cooperative, che ne affideranno il compito preferibilmente ad ingegneri od architetti liberi professionisti.

La Gestione INA-Casa compenserà tali prestazioni in base alla tariffa nazionale professionale categoria *b*) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, con la decurtazione del 20 % e senza dare luogo all'applicazione dell'art. 18 della legge suddetta. L'onere relativo sarà computato in aggiunta alle spese sostenute dagli enti, aziende e cooperative ed al compenso corrisposto ai medesimi, per determinare il costo a vano delle costruzioni.

La liquidazione degli onorari sarà limitata agli importi relativi alle parti di lavoro effettivamente sviluppate dal progettista, mentre saranno liquidate in altra sede le parti di lavoro professionale eventualmente stralciate, (a favore di chi vi abbia provveduto).

Nel caso che l'ente, azienda o cooperativa dimostri di avere la necessaria attrezzatura tecnica, la Gestione potrà autorizzarli a provvedere direttamente alla progettazione, salvo, beninteso, l'esame dei progetti per il necessario benestare. In questa eventualità, e sempre che non si tratti dell'offerta gratuita dei progetti, verrà corrisposto un compenso pari alla metà di quello stabilito per il caso in cui la progettazione venga affidata a liberi professionisti.

Nessun aumento sarà dovuto sui compensi di cui sopra qualora la progettazione sia stata eseguita da più ingegneri ed architetti, anzichè da un solo progettista.

E) *Capitolati.*

Fino a che non sarà adottato il capitolato tipo della Gestione INA-Casa, i capitolati da proporsi al Consiglio ai sensi dell'art. 6 delle norme approvate con decreto del Presidente

della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, dovranno comprendere le seguenti clausole:

1) La revisione dei prezzi di appalto sia ammessa e regolamentata per il computo coi criteri fissati dalle leggi in vigore, all'atto dell'esecuzione dell'appalto, per i lavori appaltati dalle pubbliche Amministrazioni.

2) I singoli capitolati precisino che le imprese sono rigorosamente tenute ad applicare tutte le norme di legge e di contratto collettivo di lavoro.

3) Le controversie non potute definire in sede amministrativa, escluse quelle riferentisi alla revisione dei prezzi, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dal Comitato di attuazione su proposta della Gestione INA-Casa, uno dall'appaltatore, ed il terzo con funzioni di presidente, di accordo fra le parti o, nel disaccordo di queste, dal presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione si svolga il lavoro.

4) Sia fatto obbligo all'impresa di valersi di un ingegnere o di un architetto nella conduzione dei lavori e la direzione dei cantieri che comprendono almeno 250 vani.

5) Sia inclusa nelle tariffe e nei capitolati la possibilità di adozione del marmo e delle pietre locali, mentre dovrà essere escluso l'impiego della graniglia di cemento per le cucine e per i bagni.

F) *Pagamenti.*

Gli enti, le aziende e le cooperative sono impegnati alla scrupolosa osservanza delle condizioni e modalità prescritte per il pagamento dei mandati.

G) *Appalti.*

Per gli appalti, da effettuarsi a mezzo di licitazione privata ad offerta segreta ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il metodo da seguirsi normalmente per la gara sarà quello delle medie compensate: la Commissione, composta di tre membri, fra cui un rappresentante della Gestione INA-Casa, immediatamente prima dell'apertura delle offerte compilerà, in assenza dei concorrenti e chiuderà in busta sigillata, la scheda segreta coi ribassi minimo e massimo desunti dalle indicazioni dei singoli componenti; indi il presidente alla presenza dei concorrenti, apre e legge le offerte ricevute.

Quelle che risultano fuori del minimo e del massimo vengono escluse indi si fa la media delle offerte rimaste in gara, media che a sua volta viene mediata col massimo della scheda segreta. Il lavoro viene aggiudicato a chi eguaglia o più si avvicina in eccesso con la sua offerta a tale ultima media.

Qualora la media finale sia tale che nessuna offerta risulti in eccesso, si potrà aggiudicare il lavoro all'impresa che ha proposto il ribasso più vicino a detta media finale in difetto, sempreché la giuria dichiari di aver scelto per il massimo della scheda segreta un valore prudenzialmente elevato.

Le notazioni massimo e minimo saranno invertite nel caso di offerta a forfait.

La Gestione INA-Casa ha facoltà di autorizzare eccezionalmente il metodo della migliore offerta, quando lo ritenga particolarmente adatto alla natura dei lavori da appaltare ed alle caratteristiche delle imprese concorrenti.

I risultati della gara saranno raccolti in un verbale di provvisoria aggiudicazione a carattere impegnativo per l'impresa, mentre per l'ente, azienda o cooperativa è subordinato alla ratifica da parte della Gestione INA-Casa.

Chiusa la gara e firmato il verbale relativo vengono restituiti, seduta stante, i depositi alle imprese non rimaste aggiudicatarie.

Il contratto a forfait potrà essere autorizzato dalla Gestione INA-Casa quando si abbiano garanzie di modalità di appalto e di capitolato tali da assicurare la inamovibilità delle condizioni di forfait.

La Gestione INA-Casa potrà pure autorizzare l'appalto-concorso, quando si tratti di realizzare particolari soluzioni costruttive od urbanistiche, in tal caso la Gestione INA-Casa nominerà una Commissione giudicatrice.

Il numero minimo delle imprese da invitarsi ad ogni singola gara non sarà mai inferiore a 15 e dovrà comprendere sempre almeno 3 imprese non locali ed altrettante cooperative o consorzi di cooperative.

L'entità dei lavori oggetto di ciascuna gara, sarà stabilita dalla Gestione INA-Casa, ripartendo eventualmente in lotti l'importo dei lavori affidati ad uno stesso ente, azienda o cooperativa.

Una stessa impresa non potrà restare aggiudicataria di più lotti in una medesima Provincia qualora l'importo corrispondente superi il 30 % dell'importo totale assegnato annualmente alla Provincia, con un minimo di 300 milioni.

Per eventuali appalti sussidiari (ascensori, impianti idricosanitari, serramenti, impianti elettrici, ecc.) sarà applicato il metodo della migliore offerta, invitando almeno 5 ditte per ciascuna fornitura.

L'ente, azienda o cooperativa appaltante conserverà in atti la documentazione relativa a tale gara.

Per le forniture sussidiarie potrà pure esperirsi l'appalto-concorso, invitando ditte specializzate a presentare il progetto dei lavori e delle forniture con i prezzi relativi.

H) *Compensi agli enti, aziende e cooperative.*

Gli enti, aziende e cooperative dovranno provvedere, sotto la loro responsabilità, a tutto il complesso delle operazioni inerenti alla conclusione dell'appalto, a partire dalla gara fino all'assistenza al collaudo.

Tali prestazioni saranno compensate dalla Gestione INA-Casa secondo una percentuale variabile, in funzione dell'importo dei lavori di ciascun appalto (lotto).

Le aliquote da applicarsi all'importo di aggiudicazione per stabilire il compenso per le prestazioni suddette sono le seguenti:

importo in milioni	20	30	40	50	100	150	200	500
aliquota percentuale	3,70	3,50	3,30	3,10	2,60	2,25	2 —	1,60

Per valori intermedi il compenso sarà determinato per interpolazione.

Qualora più lotti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi entro il diametro di 25 km. siano affidati ad un medesimo ente, azienda o cooperativa, il compenso spettante in base alle aliquote di cui sopra verrà decurtato, per tutti i lotti affidati, di una percentuale pari al 5 10 15 20 % rispettivamente nel caso dell'assegnazione di 2 3 4 5 lotti.

I) *Raggruppamenti di aziende.*

Qualora vi siano più aziende appartenenti ad uno stesso comprensorio industriale le quali, anche in rapporto al numero dei dipendenti, non siano in grado di provvedere ciascuna e singolarmente alla costruzione di case per i loro dipendenti, il Comitato di attuazione potrà consentire il raggruppamento delle stesse aziende, al fine di dare luogo in comune alla costruzione, restando inteso che quando più aziende presentano un'unica domanda non costituiscono una entità giuridica distinta dalle singole aziende e pertanto rimangono individualmente e solidalmente responsabili.

L) *Ripartizione delle costruzioni dirette di aziende o cooperative che interessano diversi Comuni.*

Nel caso di aziende che hanno sedi di lavoro in diversi Comuni o di cooperative che comprendono soci residenti in più di un Comune e che intendono utilizzare tutto o parte dei contributi in luogo diverso da quello in cui maturano, al fine di assicurare che i contributi raccolti in varie località tra i dipendenti di una stessa azienda o soci di una cooperativa vengano impiegati in costruzioni ripartite secondo le effettive esigenze dei dipendenti o soci, la scelta delle località dovrà risultare:

1) approvata dall'assemblea col voto favorevole di almeno la metà dei soci o per referendum, se la domanda di costruzione diretta è avanzata da una cooperativa;

2) concordata preventivamente tra direzione delle aziende e Commissioni interne degli stabilimenti che cedono in tutto o in parte i contributi a vantaggio di altre sedi, se la domanda è presentata da una o più aziende.

M) *Esecuzione dei lavori da parte di aziende e cooperative.*

Le aziende o cooperative provvederanno normalmente all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436.

Le aziende o cooperative che nella normale attività eseguano lavori edilizi e che siano riconosciuti in possesso di una adeguata attrezzatura permanente, potranno chiedere di essere autorizzate a provvedere all'esecuzione dei lavori in gestione diretta, in base a trattativa privata da svolgersi con la Gestione INA-Casa. Tale gestione diretta è limitata al caso di aziende o cooperative che eseguono il lavoro in diretta amministrazione, cioè con personale assunto direttamente e materiali acquistati direttamente.

Per ottenere tale autorizzazione l'azienda o cooperativa dovrà presentare progetto dettagliato e completo di estimativo indicando il forfait in base al quale si impegna ad assumere la costruzione.

Tale offerta verrà esaminata dalla Gestione INA-Casa la quale, se riterrà di accoglierla, stabilirà il forfait applicando opportuni ribassi rispetto ai costi realizzati in lavori eseguiti o in gare esperite per costruzioni della stessa natura degli Istituti per le case popolari viciniori o da altri enti.

Il forfait suddetto sarà suscettibile di aumento limitatamente alle variazioni ufficiali del costo della mano d'opera diretta (la cui incidenza % verrà indicata dalla Gestione INA-Casa all'atto dell'approvazione del progetto) esclusa invece l'incidenza delle variazioni dei costi dei materiali e sempre sotto deduzione del 10 % dell'importo corrispondente, quale alea contrattuale.

L'adozione della Gestione diretta potrà anche essere limitata ad una o più parti delle opere, escorporandole dall'appalto principale, il quale invece dovrà effettuarsi attraverso gara.

Le aziende o cooperative autorizzate ad eseguire le costruzioni in gestione diretta dovranno dimostrare di poter assumere in occasione dei lavori stessi oltre al proprio personale che nella normale attività adempie lavori edilizi anche personale all'infuori di quello già occupato nell'azienda, in modo da non frustrare quella funzione di sollievo della disoccupazione che è il fine fondamentale del Piano.

Il forfait sarà comprensivo dei compensi per progetto e direzione lavori.

N) *Obblighi degli enti, delle aziende e delle cooperative.*

Gli enti, aziende e cooperative autorizzati alla costruzione diretta hanno l'obbligo di provvedere:

prima della stipulazione della convenzione, per definire i rapporti con la Gestione INA-Casa:

1) all'esecuzione dei necessari saggi del terreno per accertarne la idoneità all'impianto delle fondazioni;

2) alla raccolta ed esibizione, a proprie spese, degli atti e documenti relativi alla libertà da ogni vincolo, peso o gravame dell'area sulla quale dovranno eseguirsi le costruzioni, in modo che essa risulti idonea alla esecuzione del progetto di cui sopra e possa essere trasferita in libera proprietà alla Gestione INA-Casa;

3) alla presentazione del progetto definitivo completo in conformità degli appositi moduli;

4) allo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione delle costruzioni da parte delle competenti autorità comunali e, ove occorra, statali;

dopo la stipulazione della convenzione suddetta:

5) allo svolgimento delle gare di appalto delle costruzioni ed alla stipulazione dei contratti relativi;

6) allo svolgimento delle trattative per la commessa di eventuali forniture accessorie ed alla stipulazione dei relativi contratti, con eventuale compilazione dei capitolati;

7) alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori con visite periodiche a mezzo di ingegneri ed architetti di fiducia degli enti, aziende e cooperative, ed alla emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive al fine della buona riuscita dei lavori;

8) all'assistenza giornaliera dei lavori in cantiere mediante personale di fiducia degli enti, aziende o cooperative;

9) ad ogni altra prestazione inerente alla direzione e condotta dei lavori.

Il progetto definitivo sarà presentato alla Gestione INA-Casa per l'esame e l'approvazione entro il periodo prefissato dalla Gestione stessa e che in tutti i casi non sarà inferiore a trenta giorni dal giorno dell'invito.

Il progetto ed il preventivo diverranno escutivi con l'approvazione da parte della Gestione INA-Casa.

Qualora il progetto ed il preventivo, di cui al precedenti comma, non risultino conformi ai criteri suggeriti dagli organi deliberanti del Piano, la Gestione INA-Casa chiederà al progettista a mezzo dell'ente, azienda o cooperativa, di apportare le opportune modificazioni; nel caso in cui tali modificazioni risultino non soddisfacenti, la Gestione medesima potrà avocare a sè la progettazione affidandola ad un ingegnere od architetto libero professionista, da compensarsi dagli enti, aziende o cooperative.

I lavori per le costruzioni dovranno avere inizio entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione; essi dovranno essere ultimati entro un anno dalla data dell'inizio.

Qualora i lavori relativi alle opere di sbancamento e murarie siano eseguiti in gestione diretta, l'inizio dei medesimi dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data di ricezione da parte degli enti, aziende o cooperative della comunicazione della avvenuta approvazione, da parte della Gestione INA-Casa, del progetto definitivo. Qualora si debbano eseguire in gestione diretta solo le opere accessorie, queste dovranno essere iniziate con immediata puntualità in modo da evitare qualunque ritardo o interruzione nell'andamento dei lavori.

O) *Finanziamento dei lavori.*

Per il finanziamento dei lavori di costruzione eseguiti dagli enti di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la somministrazione dei fondi occorrenti sarà dalla Gestione INA-Casa effettuata dietro presentazione di stati di avanzamento e certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori.

La Gestione INA-Casa provvederà al pagamento non appena gli stessi documenti contabili siano approvati dalla Gestione medesima e da essa riconosciuti liquidabili.

Per i lavori eseguiti dalle aziende o cooperative, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le aziende o cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni nei limiti delle autorizzazioni ottenute, senza oneri di interessi a carico della Gestione INA-Casa.

Detti fondi sono recuperati dalle aziende e cooperative, o attraverso i versamenti semestrali da parte della Gestione INA-Casa secondo quanto previsto dall'art. 11 secondo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o attraverso gli incassi diretti dei contributi ed i versamenti semestrali secondo quanto previsto dal citato art. 11, comma terzo e quarto, nel caso in cui sia stata autorizzata la sospensione dei contributi.

Ai fini della sospensione del versamento dovuto in proprio e per i propri dipendenti, ai sensi dell'art. 11 della legge l'azienda o la cooperativa accerterà, mediante apposito verbale a firma del direttore dei lavori, la data di ultimazione dello sbancamento per le fondazioni e trasmetterà il verbale stesso alla Gestione INA-Casa.

La Gestione INA-Casa, entro un mese dalla data di ricezione del verbale anzidetto, delibererà in merito: autorizzando, qualora nulla osti, la sospensione del versamento dei contributi con effetto dal primo periodo di paga successivo al primo giorno del mese in cui sono stati ultimati i lavori di sbancamento, nella misura consentita dall'importo delle costruzioni autorizzate, applicando le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

P) *Responsabilità degli enti, aziende e cooperative.*

Gli enti, le aziende e le cooperative rispondono direttamente verso i terzi di tutti gli atti compiuti nell'adempimento dell'incarico conferito loro con apposita convenzione.

La Gestione INA-Casa si riserva la facoltà di sostituirsi agli stessi nei rapporti con i terzi derivanti dall'incarico conferito con la convenzione suddetta e ciò in qualunque momento la Gestione stessa ne riconosca la necessità in dipendenza di circostanze sopravvenute.

Gli enti, aziende e cooperative qualunque sia il sistema adottato per l'esecuzione delle costruzioni assumono la responsabilità verso la Gestione:

1) per la corrispondenza delle opere alle autorizzazioni ricevute ed al progetto approvato;

2) per qualunque inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico conferito ed assunto con la convenzione.

Le aziende e le cooperative in particolare assumono anche la responsabilità per l'impiego dei fondi di cui abbiano avuto la disponibilità per la sospensione o l'incasso diretto dei contributi e per i versamenti effettuati dalla Gestione INA-Casa a norma del precedente punto O).

La Gestione INA-Casa ha facoltà di disporre e gli enti, le aziende e le cooperative hanno la facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti al progetto approvato che siano consigliate da esigenze tecniche e che tendano a migliorare la statica e l'abitabilità degli stabili.

Essi potranno altresì proporre, varianti per l'utilizzazione dell'eventuale supero che risultasse sia dal progetto sia dal ribasso d'asta, per migliorare o per aumentare il numero degli alloggi.

Le varianti richieste dagli enti, dalle aziende e dalle cooperative che alterino le condizioni del contratto o la sostanza del progetto dovranno ottenere la preventiva approvazione dalla Gestione INA-Casa, portino o non aumento di spesa.

In caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente punto, la Gestione INA-Casa potrà pretendere il ripristino a spese degli enti, aziende e cooperative secondo il progetto definitivo già approvato o altrimenti potrà disporre che siano mantenute le varianti, quando non siano riconosciute dannose, lasciando però l'onere delle eventuali maggiori spese a carico degli enti, aziende o cooperative stessi.

Per l'amministrazione dei fondi impiegati per l'esecuzione dei lavori, le aziende e le cooperative terranno speciali scritture distinte dalle proprie normali scritture amministrative; in dette scritture saranno tenute in evidenza:

1) le spese regolarmente documentate, che le aziende o le cooperative sosterranno per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dagli impegni per la costruzione, ivi compresi i compensi eventualmente dovuti dalle aziende e cooperative stesse ai professionisti che fossero incaricati dalla Gestione INA-Casa di provvedere alla definitiva redazione del progetto e con deduzione delle somme eventualmente addebitate alle aziende e cooperative, per eccedenze sull'importo massimo a vano assunto a carico della Gestione INA-Casa per spese occorse in caso di varianti non autorizzate o per mettere in pristino le cose o per accollo delle eventuali maggiori spese.

2) le attività, rappresentate:

dai contributi dovuti dalle aziende in proprio e per i propri dipendenti a norma dell'art. 5 della legge a decorrere dalla data di inizio della sospensione del versamento di detti contributi giusta il precedente punto O) o dalla data di inizio della riscossione diretta da parte delle cooperative;

dai contributi statali maturati ed eventualmente versati ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 11 e delle norme integrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949;

dai versamenti effettuati dalla Gestione INA-Casa nei casi in cui non sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti o la riscossione diretta dei contributi.

Le scritture di cui sopra, puntualmente aggiornate, saranno tenute a disposizione della Gestione INA-Casa per le necessarie verifiche fino al termine delle operazioni previste dalla legge.

Soltanto nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori per effetto della revisione dei prezzi di appalto, in conformità di quanto è previsto al punto *E*), comma 1), la spesa risulti superiore all'importo preventivato, l'eccedenza sarà riconosciuta agli enti, aziende e cooperative in deroga ai limiti di impegno assunti dagli stessi.

Q) *Vigilanza e collaudi.*

Durante l'esecuzione da parte degli enti, aziende o cooperative dell'incarico oggetto dell'apposita convenzione da stipulare, la Gestione effettuerà a suo giudizio insindacabile, e senza pregiudizio dell'esercizio del compito di vigilanza attribuito al Comitato di attuazione, ogni opportuno controllo in merito agli atti esecutivi, compiuti dagli enti, aziende o cooperative specialmente per quanto riguarda le gare d'appalto e l'andamento dei lavori con particolare riguardo alla rispondenza delle opere alle norme edilizie e contrattuali, nonchè, per gli enti, alle erogazioni dei fondi.

La Gestione effettuerà i controlli di cui al comma precedente a mezzo di personale di sua fiducia senza che per il fatto di tali controlli venga a diminuire la responsabilità che hanno gli enti, aziende o cooperative per la buona riuscita dei lavori.

Il personale di cui sopra avrà facoltà di visitare i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e gli enti, le aziende e le cooperative nonchè i loro funzionari rappresentanti ed appaltatori dovranno fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e alla occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.

Il detto personale di controllo, trovando i lavori condotti in modo non conforme a quanto prescritto nei progetti approvati e nei capitolati generali e speciali adottati, se constaterà ogni irregolarità con apposito verbale di constatazione, riferendone contemporaneamente alla Gestione INA-Casa.

Alla constatazione potranno presenziare gli agenti locali degli enti, aziende o cooperative, ai quali sarà peraltro diretto a tal fine un solo invito. La Gestione potrà far sospendere i lavori e disporre la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico degli enti, delle aziende o delle cooperative delle opere eseguite irregolarmente.

Il personale di controllo procederà in modo analogo per la constatazione di eventuali irregolarità amministrative e contabili.

La Gestione INA-Casa si riserva di avocare a sè medesima la direzione dei lavori delle costruzioni oggetto della citata convenzione, sia nel caso di gravi irregolarità constatate come ai precedenti capoversi, sia nel caso in cui i lavori siano condotti con ritmo tale da non assicurarne il compimento entro il termine stabilito.

Nei casi suddetti la Gestione INA-Casa si riserva altresì di revocare l'autorizzazione data nei confronti delle aziende alla sospensione del versamento dei contributi e nei confronti delle cooperative all'incasso diretto degli stessi.

Il collaudo dei lavori verrà eseguito da un ingegnere od architetto nominato dalla Gestione INA-Casa, ovvero, per i complessi edilizi di un importo superiore ai 250 milioni, da una Commissione di collaudo, nominata dalla Gestione stessa ai lavori della quale presenzierà eventualmente un rappresentante del Comitato di attuazione.

La liquidazione dei lavori potrà essere autorizzata dal collaudatore o dalla Commissione di collaudo soltanto dopo aver verificato che le imprese appaltatrici abbiano ottemperato agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali.

Provvedutosi al collaudo dei lavori ed eventualmente, in pendenza del collaudo, previo stato di consistenza delle opere eseguite, gli immobili costruiti saranno regolarmente consegnati, con apposito verbale, alla Gestione INA-Casa, la quale ne disporrà, quale proprietaria, giusta l'art. 12 della legge.

Roma, addì 7 dicembre 1949

(5153)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Undicesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Gallidabino Paolo, Milano:
marca e tipo: Fiat 1500; telaio n. 008244; motore: 008277;

Toffanello Vittorio, Padova:
marca e tipo: Fiat 1500; telaio n. 011918; motore: 011931;

S.A. Miniere Dalmate, Milano:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 238783; motore: 242140;

Carbonin Oddone, Padova:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 054909; motore: 055294;

Luparello Pietro, Agrigento:
marca e tipo: Alfa Romeo 500; telaio n. 2150450; motore: 2250578;

Micheli Domenico, Roma:
marca e tipo: Fiat 634; telaio n. 008456; motore: 010331;

Bignolini Benvenuto e Pausic Maria, Gorizia:
marca e tipo: Ford A; telaio n. 1163175; motore: 1163075;

Frosini Giovanni, Cortona:
marca e tipo: Motociclo DKW; telaio n. 406479; motore: 737981;

Negro Guido, Susegana:
marca e tipo: Motociclo Gilera 500; telaio n. 325126; motore: 325126;

Burrafato Francesco, Messina:
marca e tipo: Motociclo Guzzi; telaio n. D74; motore: D90;

Lorenzini Giovanni, Mignanego:
marca e tipo: Guzzi 250; telaio n. 9868; motore: 49174;

Fossa Silvio, Modena:
marca e tipo: Motociclo Guzzi 500; telaio n. 1759; motore: 1759.

Si avverte che, decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la eliminazione della riserva ai fini amministrativi.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 28 luglio 1949, n. 214 del 14 settembre 1949 e numero 259 dell'11 novembre 1949.

(5140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50% (1934)	478903	280 —	Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con usufrutto a favore di Borgnino *Tersilla* fu Carlo vedova di Boario Stefano.	Come contro, con usufrutto a favore di Borgnino *Maria Caterina Tersilla*, ecc., come contro.
Id.	484447	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	844706	1.918 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta il Cottolengo in Torino, con usufrutto a favore di Menzio *Vittoria* fu Carlo, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di Menzio *Annunziata Vittoria* fu Carlo, dom. in Torino.
B. T. N. 5% (1951) Serie 52ª	771	Cap. nom. 5.000 —	*Castelli* Edvige fu Giovanni vedova di Castelli Camillo, dom. in Torino.	*Casale* Edvige fu Giovanni, ecc., come contro.
Id. Serie 55ª	707	5.000 —	*Castelli* Edvige, ecc., come sopra.	*Casale Edvige*, ecc., come sopra.
B. T. N. 5% (1949) Serie *C*	956	2.000 —	Marinoni Carolina di *Antonio*, minore sotto la tutela di Poloni Angelo fu Salvatore, dom. a Fino del Monte di Rovetta (Bergamo).	Marinoni Carolina di *Isaia Antonio*, ecc., come contro.
Id. Serie *E*	916	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *G*	535	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *I*	470	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *L*	479	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *N*	480	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *P*	493	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 6ª	367	Cap nom. 20.000 —	Chiappa *Maria* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Gamma Clotilde.	Chiappa *Amirante Maria Adelaide*, ecc., come contro.
Id. Serie 10ª	250	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 12ª	229	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 13ª	230	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1949) Serie *C*	731	2.000 —	Capezzi *Lino* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Niti Virginia ved. Capezzi.	Capezzi *Lido* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id. Serie *E*	714	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5102)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 3

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,50	145,25
» Genova	624,375	145,10
» Milano	624,375	145,20
» Napoli	624 —	144 —
» Roma	624 —	145,25
» Torino	624 —	145,25
» Trieste	624,50	145 —
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 4 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	78,125
Id. 3,50 % 1902	73,70
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	74,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,95
Id. 5 % 1936	93,975
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,175
Id. 5 % convertiti 1951	101 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 4 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,19
1 franco svizzero	» 145,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante del piano di ricostruzione dell'abitato di Dicomano (Firenze)

Con decreto Ministeriale 13 dicembre 1949, n. 2941, previa decisione sulla opposizione presentata, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione dell'abitato di Dicomano (Firenze) vistata in una planimetria in iscala 1:1000.

Per l'attuazione di detta variante è stato assegnato il termine fissato dal decreto di approvazione del piano originario e prorogato fino al 18 ottobre 1957.

(5112)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Corsano, Specchia e Sogliano Cavour, tutte in provincia di Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, numero 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Corsano, Specchia e Sogliano Cavour, in provincia di Lecce, non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Corsano, Specchia e Sogliano Cavour (tutte in provincia di Lecce), è affidata al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(5137)

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Canna (Cosenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Canna (Cosenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Canna (Cosenza) è affidata al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(5157)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 15 dal 1° al 15 agosto 1949

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	San Paolo Solbrito	B	—	1
Avellino	Calabritto	B	—	1
Bari	Monopoli	E	—	1
Brescia	Bovegno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Castegnato	B	—	1
Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	2
Cagliari	Silius	B	—	1
Id.	Villacidro	Cap	—	1
Chieti	Vacri	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Lucera	O	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Frosinone	Patrica	B	—	1
Id.	Esperia	B	—	1
L'Aquila	Celano	O	1	—
Id.	San Benedetto dei Marsi	O	1	—
Latina	Terracina	B	—	1
Macerata	Esanatoglia	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Matera	Matera	E	—	2
Id.	Id.	B	—	1
Napoli	Nola	B	—	1
Nuoro	Arzana	Cap	1	—
Id.	Bitti	B	—	1
Id.	Fonni	O	—	1
Id.	Lula	Cap	1	—
Id.	Orgosolo	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Potenza	O Cap	1	—
Id.	Palazzo San Gervasio	O	—	1
Id.	Venosa	O	—	1
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Colleferro	Cap	1	—
Id.	Monte Flavio	B	—	1
Id.	Trevignano Romano	O	—	1
Salerno	Buccino	O	—	1
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Id.	Salerno	B	—	1
Id.	Sarno	B	1	—
Taranto	Crispiano	B	—	1
Terni	Terni	O	—	1
Trapani	Erice	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Verona	Brenzone	S	1	3
			14	40

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico			
Campobasso	Capracotta	B	—	1
Id.	Montaquila	B	—	1
			—	2
	Afta epizootica			
Alessandria	Bosco Marengo	B	1	—
Id.	Cabella Ligure	B	4	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	2
Id.	Cremolino	B	—	1
Id.	Felizzano	B	2	—
Id.	Lu	B	4	1
Id.	Masio	B	2	2
Id.	Mongiardino	B	—	1
Id.	Sarezzano	B	2	—
Id.	Strevi	B	1	—
Id.	Villadeati	B	1	—
Ancona	Osimo	B	—	2
Id.	Senigallia	B	1	—
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	B	1	—
Asti	Antignano	B	7	—
Id.	Asti	B	9	—
Id.	Id.	BS	1	—
Id.	Azzano	B	1	—
Id.	Calliano	B	—	1
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Castelnuovo Calcea	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	6	—
Id.	Celle Enomondo	B	1	1
Id.	Cessole	B	1	—
Id.	Cortanze	B	—	1
Id.	Cossombrato	B	1	—
Id.	Cunico	B	1	—
Id.	Dusino San Michele	B	1	1
Id.	Isola	B	1	1
Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Montalfia	B	—	3
Id.	Olmo Gentile	B	1	—
Id.	Refrancore	B	—	1
Id.	Robella	B	1	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	4	1
Id.	San Paolo Solbrito	B	—	2
Id.	Settime	B	1	—
Id.	Valfenera	B	2	—
Id.	Villanova d'Asti	B	—	15
Id.	Villa San Secondo	B	3	—
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	1
Id.	Forno di Zoldo	B	1	—
Id.	Santa Giustina	B	1	—
Id.	Vas	B	1	—
Bergamo	Arzano d'Adda	B	6	—
Id.	Azzano San Paolo	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	3	—
Id.	Mozzanica	B	1	—
Id.	Mezzoldo	B	4	—
Id.	Ponte San Pietro	B	—	—
Id.	Pontirolo Nuovo	B	—	1
Id.	Schilpario	B	1	2
Id.	Valleve	B	1	—
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Bologna	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Bologna	Camugnano	B	6	2
Id.	Imola	B	1	—
Bolzano	Ultimo	B	—	2
Brescia	Adro	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	3
Id.	Castel Mella	B	1	1
Id.	Collio	B	1	—
Id.	Esine	B	—	1
Id.	Gianico	B	2	1
Id.	Malonno	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Pian d'Artogne	B	2	2
Id.	Pisogne	B	—	5
Id.	Pontevico	B	1	1
Id.	Pralboino	B	2	—
Id.	Tignale	B	2	—
Brindisi	Brindisi	B	1	—
Como	Carinate	B	—	1
Id.	Castelnuovo Bozzente	B	—	1
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Faloppio	B	2	—
Id.	Valsolda	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	1	1
Id.	Comacchio	B	—	2
Id.	Ferrara	B	3	2
Id.	Migliarino	B	—	2
Id.	Ostellato	B	1	3
Id.	Portomaggiore	B	1	2
Firenze	San Casciano	B	1	—
Forlì	Coriano	B	—	10
Id.	Forlì	B	3	7
Id.	Montefiore Conca	B	3	15
Id.	Id.	O	5	13
Id.	Id.	S	—	1
Gorizia	Capriva	B	7	—
Id.	Farra d'Isonzo	B	—	1
Id.	Romans d'Isonzo	B	4	3
Imperia	Cosio d'Arroscia	B	—	2
Id.	Mendatica	B	1	—
Id.	Molini di Triora	B	1	—
Id.	Pontedassio	B	1	1
L'Aquila	Campo di Giove	B	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Lecce	Ortelle	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Loggiardo	B	3	—
Id.	Casarano	B	1	—
Id.	Otranto	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Caprarica	B	1	—
Id.	Muro Leccese	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Lucca	Camporgiano	B	1	—
Id.	Camaiore	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Viareggio	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Macerata	Macerata	B	3	—
Mantova	Pomponesco	B	—	1
Id.	Bagnolo San Vito	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Albairate	B	—	1
Milano	Boffalora Ticino	B	3	—
Id.	Cambiago	B	2	2
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Comazzo	B	1	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Cornaredo	S	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Crespiatica	B	—	1
Id.	Masate	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Santo Stefano Ticino	B	1	—
Id.	Sedriano	B	1	1
Id.	Settimo Milanese	B	1	—
Modena	Castelvetro	S	1	—
Id.	Fanano	BO	1	—
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Soliera	B	4	—
Id.	Spilamberto	B	5	—
Novara	Armeno	B	—	1
Id.	Baveno	B	2	—
Id.	Bellinzago	B	2	—
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Castellazzo	B	—	1
Id.	Craveggia	B	2	—
Id.	Cursolo Orasso	B	—	1
Id.	Carpignano Sesia	B	3	1
Id.	Casalvolone	B	—	1
Id.	Druogno	B	7	6
Id.	Gattico	B	4	—
Id.	Gignese	B	6	6
Id.	Invorio	B	1	—
Id.	Malesco	B	2	—
Id.	Masera	B	5	—
Id.	Montecrestese	B	1	9
Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Romentino	B	1	—
Id.	Santa Maria Maggiore	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Stresa	B	—	3
Id.	Tornaco	B	—	1
Id.	Toceno	B	2	—
Id.	Trontano	B	—	4
Id.	Vespolate	B	4	—
Id.	Verbania	B	3	—
Nuoro	Bitti	O	2	—
Padova	Padova	B	—	1
Id.	San Pietro in Gù	[illegible]	—	1
Id.	Noventa Padovana	B	—	1
Id.	Camposampiero	B	—	1
Parma	Palanzano	B	1	—
Id.	San Lazzaro	B	—	1
Id.	Sorbolo	B	2	—
Id.	Valmozzola	B	—	4
Pavia	Gambolò	B	9	—
Id.	Vigevano	B	9	—
Id.	Vellezzo Lomellina	B	1	—
Id.	Torre Beretti	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	3	—
Id.	Trivolzio	B	8	—
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Pavia	B	2	—
Id.	Borgoratto Mormorolo	B	1	—
Id.	Cervesina	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Pavia	Confienza	B	1	—
Id.	Torrazza Coste	B	1	1
Id.	Fortunago	B	—	2
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	—	1
Pesaro e Urbino	Urbania	B	—	2
Id.	Fermignano	B	—	2
Pistoia	Pistoia	B	1	1
Ravenna	Brisighella	B	1	—
Id.	Conselice	B	2	—
Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Ravenna	B	10	2
Id.	Rusi	B	2	—
Reggio Emilia	Albinea	B	—	1
Id.	Castelnovo di Sotto	B	1	—
Id.	Correggio	B	1	—
Id.	Poviglio	B	2	2
Id.	Reggiolo	B	—	1
Rovigo	Arquà Polesine	B	—	1
Id.	Castelmassa	B	—	1
Id.	Gavello	B	1	—
Savona	Cairo Montenotte	B	2	—
Id.	Dego	B	2	—
Siena	Radda in Chianti	BS	2	—
Sondrio	Aprica	B	1	—
Id.	Bema	B	1	—
Id.	Gerola	B	3	—
Id.	Tartano	B	13	—
Torino	Albiano	B	1	—
Id.	Baldissero Canavese	B	1	—
Id.	Beinasco	B	—	1
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	—	1
Id.	Buriasco	B	1	—
Id.	Burolo	B	1	—
Id.	Carignano	B	2	4
Id.	Castellamonte	B	1	1
Id.	Chieri	B	—	2
Id.	Cuorgné	B	2	—
Id.	Fenestrelle	B	1	1
Id.	Garzigliana	B	1	—
Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Grugliasco	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	—	2
Id.	Nichelino	B	—	1
Id.	None	B	2	2
Id.	Osasco	B	—	3
Id.	Orbassano	B	—	1
Id.	Pancalieri	B	—	1
Id.	Pianezza	B	5	—
Id.	Pino Torinese	B	—	1
Id.	Piobesi Torinese	B	—	2
Id.	San Raffaele Cimena	B	1	2
Id.	Scarmagno	B	1	—
Id.	Strambino	B	—	1
Id.	Torino	B	4	—
Id.	Torrazza Piemonte	B	—	2
Id.	Valperga	B	—	1
Id.	Verolengo	B	1	1
Id.	Vestigné	B	1	1
Id.	Villareggia	B	—	3
Trento	Ossana	B	—	1
Id.	Vermiglio	BC	2	2
Treviso	Montebelluna	B	1	1
Treviso	Pederobba	B	1	—
Id.	Revine Lago	B	1	—
Id.	Riese	B	1	—
Id.	Roncade	B	1	—
Id.	Volpago	B	4	—
Udine	Basiliano	B	1	—
Id.	Fiumicello	B	4	—
Id.	Osoppo	B	1	—
Id.	Trasaghis	B	1	—
Varese	Azzate	B	—	1
Id.	Carnago	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Garivate	B	—	1
Id.	Jerago con Orago	B	1	—
Id.	Malnate	B	1	1
Id.	Morazzone	B	—	1
Id.	Saronno	B	4	4
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Venegono	B	1	—
Id.	Vergiate	B	1	1
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Fossalta Portogruaro	B	1	1
Id.	Portogruaro	B	6	3
Id.	Teglio Veneto	B	1	—
Vercelli	Bianzé	B	—	1
Id.	Casapinta	B	1	—
Id.	Gattinara	B	1	—
Id.	Quaregna	B	—	2
Id.	Saluggia	B	4	—
Id.	Tronzano	B	2	—
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Cologna Veneta	B	—	1
Vicenza	Brendola	B	—	1
Id.	Arcugnano	B	—	2
Id.	Grisignano di Zocco	B	1	—
Id.	Vicenza	B	1	1
Id.	Poiana Maggiore	B	—	1
Id.	Albettone	B	—	1
Id.	Romano d'Ezellino	B	1	—
			397	280

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Cianciana	S	—	2
Ancona	Osimo	S	4	2
Id.	Ostra Vetere	S	—	1
Id.	Senigallia	S	6	1
Arezzo	Civitella in Val di Chiana	S	—	3
Id.	Cortona	S	2	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	6
Id.	Altidona	S	1	—
Id.	Amandola	S	2	—
Id.	Cossignano	S	2	2
Id.	Falerone	S	2	—
Id.	Force	S	1	1
Id.	Petritoli	S	1	4
Id.	Rotella	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	4	—
Id.	Santa Vittoria in Matenano	S	—	2
Avellino	Andretta	S	—	1

Segue: *Malrossino dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Avellino	Serino	S	3	—
Belluno	Auronzo	S	—	1
Id.	Belluno	S	—	1
Id.	Lozzo	S	—	1
Id.	Mel	S	—	1
Id.	Quero	S	—	1
Id.	San Gregorio	S	—	1
Bologna	Camugnano	S	—	2
Id.	Castello di Serravalle	S	—	1
Id.	Galliera	S	—	1
Id.	Monte San Pietro	S	—	2
Bolzano	Castelbello	S	—	1
Id.	Castelrotto	S	—	1
Id.	Chiusa	S	—	1
Id.	Curon Venosta	S	—	1
Id.	Fié	S	—	1
Id.	Funes	S	—	1
Id.	Laces	S	—	3
Id.	Monguelfo	S	1	1
Id.	Renon	S	—	3
Id.	Rio di Pusteria	S	—	1
Id.	Sarentino	S	3	—
Id.	Sesto	S	—	2
Id.	Vandoies	S	—	1
Brescia	Cellatica	S	—	1
Id.	Castegnato	S	1	1
Id.	Gussago	S	1	1
Id.	Lograto	S	—	2
Id.	Lonato	S	1	—
Id.	Perdegnaga	S	—	4
Campobasso	Agnone	S	4	—
Id.	Belmonte del Sannio	S	1	—
Id.	Carpinone	S	—	4
Id.	Morrone sul Sannio	S	3	—
Id.	Poggio Sannita	S	1	—
Catanzaro	Rocca di Neto	S	1	—
Id.	Strongoli	S	—	3
Chieti	Lanciano	S	2	1
Id.	Montazzoli	S	1	—
Id.	Ripa Teatina	S	2	3
Id.	Schiavi d'Abruzzo	S	3	—
Id.	Villamagna	S	1	—
Como	Missaglia	S	—	1
Cremona	Soncino	S	—	1
Foggia	Celle San Vito	S	1	—
Id.	Lucera	S	1	—
Id.	Manfredonia	S	1	—
Id.	San Giovanni	S	1	—
Forlì	Tredozio	S	—	10
Frosinone	Sora	S	—	1
Gorizia	Cormons	S	—	1
Id.	Dolegna del Collio	S	—	2
Id.	Gorizia	S	10	3
Id.	Sagrado	S	5	1
Id.	San Canzian d'Isonzo	S	3	3
L'Aquila	Acciano	S	1	—
Id.	Capestrano	S	—	3
Id.	Celano	S	1	—
Id.	Gagliano Aterno	S	1	—
Id.	Magliano dei Marsi	S	3	—
Id.	Trasacco	S	6	1
Macerata	San Severino	S	3	—
Id.	Potenza Picena	S	7	—
Id.	Serravalle di Chienti	S	1	—
Mantova	Mantova	S	—	2
Id.	Monzambano	S	—	1
Modena	Formigine	S	—	2
Id.	Frassinoro	S	—	1
Id.	Zocca	S	—	1
Novara	Biandrate	S	1	—
Id.	Borgomanero	S	—	2
Id.	Casalbeltrame	S	—	1
Id.	Granozzo	S	—	1
Id.	Montecrestese	S	4	—
Id.	Nibbiola	S	1	—
Id.	Novara	S	1	2
Padova	Padova	S	—	1
Parma	Corniglio	S	—	1
Id.	San Secondo	S	—	1
Id.	Vigatto	S	—	2
Pavia	Frascarolo	S	1	—
Id.	Bressana	S	1	—
Id.	Filighera	S	2	—
Id.	Pavia	S	1	—
Id.	Albuzzano	S	1	—
Id.	Torrazza Coste	S	1	—
Id.	Vigevano	S	1	1
Id.	Zinasco	S	1	—
Id.	Cigognola	S	—	3
Id.	Ottobiano	S	—	1
Id.	San Giorgio Lomellina	S	—	1
Id.	San Maria della Versa	S	—	1
Pesaro Urbino	Mondolfo	S	—	1
Pescara	Caramanico	S	—	5
Id.	Salle	S	—	1
Pistoia	San Marcello	S	2	1
Ragusa	Pozzallo	S	—	1
Id.	Ragusa	S	1	—
Ravenna	Alfonsine	S	—	1
Reggio Emilia	Baiso	S	—	1
Id.	Ciano d'Enza	S	—	2
Id.	Gattatico	S	—	2
Id.	Gualtieri	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Id.	Rolo	S	—	1
Rieti	Contigliano	S	—	2
Id.	Casperia	S	—	1
Roma	Licenza	S	8	—
Id.	Monte Libretti	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Rovigo	Adria	S	1	—
Id.	Pettorazza	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	2	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Altavilla Silentina	S	1	—
Id.	Polla	S	—	1
Id.	Sassano	S	1	—
Teramo	Bellante	S	2	2
Id.	Civitella del Tronto	S	8	—
Id.	Montorio al Vomano	S	3	—
Id.	Sant'Omero	S	1	1
Terni	Castel Viscardo	S	—	1
Torino	Bobbio Pellice	S	—	2
Id.	Carmagnola	S	2	—
Id.	Cavour	S	—	1
Id.	Chieri	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
Torino	Fiano	S	1	—
Id.	La Loggia	S	1	—
Id.	Ivrea	S	—	1
Id.	Moncalieri	S	2	—
Id.	Rivoli	S	10	—
Id.	Scalenghe	S	—	1
Id.	Torino	S	—	1
Id.	Trofarello	S	1	—
Trento	Ala	S	—	3
Id.	Arco	S	—	1
Id.	Avio	S	—	1
Id.	Bezzecca	S	—	1
Id.	Moena	S	—	1
Id.	Pergino	S	—	3
Id.	Predazzo	S	—	1
Treviso	Crocetta del Montello	S	—	1
Id.	Maserada	S	—	1
Id.	Motta di Livenza	S	—	1
Id.	Paese	S	—	1
Id.	Ponte di Piave	S	1	—
Id.	Salgareda	S	—	1
Id.	Santa Lucia di Piave	S	—	1
Id.	Treviso	S	1	1
Id.	Vidor	S	—	1
Udine	Arta	S	1	—
Id.	Azzano Decimo	S	1	5
Id.	Cavasso Nuovo	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	3	2
Id.	Clauzetto	S	3	—
Id.	Forgaria	S	1	—
Id.	Frisanco	S	1	—
Id.	Gemona del Friuli	S	1	—
Id.	Maniago	S	—	2
Id.	Meduno	S	2	—
Id.	Premariacco	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	—	1
Id.	Torreano	S	1	—
Id.	Tramonti di Sopra	S	1	—
Id.	Tramonti di Sotto	S	1	—
Id.	Trasaghis	S	—	1
Id.	Travesio	S	—	2
Id.	Vito d'Asio	S	1	—
Varese	Fagnano Olona	S	1	—
Id.	Solbiate Olona	S	1	—
Id.	Varese	S	1	—
Venezia	Iesolo	S	—	8
Id.	Mirano	S	—	2
Id.	San Stino di Livenza	S	—	1
Id.	Vigonovo	S	—	3
Vercelli	Asigliano	S	1	—
Verona	Ronco	S	1	3
Id.	Albaredo	S	1	—
Id.	Veronella	S	1	—
Id.	Caprino	S	2	—
Id.	San Zeno	S	1	—
Id.	Cerea	S	2	4
Id.	Malcesine	S	1	—
Id.	Nogara	S	1	2
Id.	Oppeano	S	1	—
Id.	Sorgà	S	1	1
Id.	Zevio	S	—	2
Id.	Rivoli	S	—	1
Id.	Ferrara di Monte Baldo	S	—	2
Id.	Casaleone	S	—	3
Vicenza	Sarego	S	—	1
Id.	Roana	S	—	3
Id.	Asiago	S	—	2
Id.	Gallio	S	—	2
Id.	Lonigo	S	—	7
Id.	Vicenza	S	—	1
Id.	Grancona	S	—	1
Id.	Camisano	S	—	7
Id.	Quinto Vicentino	S	—	1
Id.	Bassano	S	—	2
Id.	Barbarano	S	—	9
Id.	Sossano	S	—	1
Id.	Dueville	S	—	1
Id.	Villaverla	S	—	1
Id.	Brendola	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Agugliaro	S	—	1
Viterbo	Bassano di Sutri	S	—	1
			203	270
	Peste e setticemia dei suini			
Agrigento	Alessandria della Rocca	S	3	—
Ancona	Osimo	S	5	7
Id.	Senigallia	S	6	3
Arezzo	Arezzo	S	1	1
Ascoli Piceno	Monsampolo	S	1	—
Id.	Ripatransone	S	1	—
Id.	Santa Vittoria	S	1	—
Bari	Monopoli	S	—	1
Brescia	Longhena	S	1	—
Id.	Offlaga	S	—	1
Id.	Torbole Casaglia	S	—	1
Brindisi	Brindisi	S	3	—
Id.	Mesagne	S	1	—
Id.	San Pancrazio	S	1	8
Id.	San Pietro Vernotico	S	4	4
Cagliari	Armungia	S	—	1
Id.	Castiadas	S	1	—
Id.	Muravera	S	2	—
Id.	San Vito Sardo	S	3	—
Id.	Settimo San Pietro	S	1	—
Campobasso	Filignano	S	—	2
Catania	Bronte	S	—	2
Catanzaro	Isca sullo Jonio	S	2	—
Id.	Serra San Bruno	S	1	—
Id.	Zagarise	S	—	1
Foggia	Accadia	S	1	—
Id.	Apricena	S	1	—
Id.	Casalvecchio	S	1	—
Id.	Deliceto	S	2	—
Id.	Faeto	S	2	—
Id.	Foggia	S	1	—
Id.	Manfredonia	S	2	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
Id.	Torremaggiore	S	1	—
Id.	Troia	S	2	—
Id.	Volturino	S	1	—
Frosinone	San Giovanni Incarico	S	—	15
Id.	Sant'Apollinare	S	—	1
Id.	Pignataro Interamna	S	—	1
L'Aquila	Celano	S	1	—
Id.	Luco dei Marsi	S	—	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
L'Aquila	San Benedetto dei Marsi	S	2	—
Macerata	Matelica	S	—	1
Matera	Rotondella	S	—	1
Messina	Messina	S	—	5
Id.	San Piero Patti	S	—	6
Id.	Ucria	S	—	3
Id.	Librizzi	S	—	4
Id.	Raccuia	S	—	2
Novara	Castellazzo	S	1	—
Nuoro	Galtelli	S	1	—
Id.	Gavoi	S	1	—
Pesaro e Urbino	Montelabate	S	—	2
Potenza	Noepoli	S	4	—
Ravenna	Cervia	S	3	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	S	1	—
Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia	S	1	1
Rieti	Montopoli	S	—	2
Roma	Castelnuovo di Porto	S	—	1
Rovigo	Adria	S	1	—
Salerno	Altavilla Silentina	S	2	—
Id.	Rocca d'Aspide	S	1	1
Id.	Tramonti	S	1	—
Sassari	Bonorva	S	—	1
Id.	Nulvi	S	2	—
Id.	Ploaghe	S	1	—
Id.	Tempio	S	—	1
Siena	Colle di Val d'Elsa	S	3	—
Id.	Pienza	S	4	1
Id.	Monticiano	S	2	—
Id.	Chiusi	S	2	—
Id.	Casole d'Elsa	S	3	—
Id.	Sovicille	S	1	—
Id.	Torrita	S	5	1
Id.	Sinalunga	S	2	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	1	—
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Siena	S	5	7
Id.	Gaiole in Chianti	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	1	2
Id.	Sarteano	S	2	—
Id.	Poggibonsi	S	2	—
Id.	Castiglione d'Orcia	S	1	—
Id.	Chianciano	S	1	—
Id.	Cetona	S	1	—
Teramo	Corropoli	S	—	15
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	—	17
Torino	Cavour	S	—	1
Udine	Travesio	S	—	1
Venezia	Mira	S	—	1
Vicenza	Lonigo	S	—	1
Viterbo	Bassano di Sutri	S	—	1
Id.	Vignanello	S	—	1
			115	134
Morva				
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Id.	San Severo	E	1	—
Id.	Stornara	E	1	—
Pavia	Pavia	E	1	—
			4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Farcino criptococcico				
Agrigento	Santa Margherita di Belice	E	1	—
Bergamo	Brembate	E	1	—
Imperia	Vasia	E	—	1
Napoli	Napoli	E	1	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
			5	1
Morbo coitale maligno				
Bologna	Sant'Agata Bolognese	E	3	—
Modena	Bomporto	E	1	—
Id.	Castelfranco Emilia	E	8	—
Id.	Nonantola	E	12	—
Id.	Ravarino	E	1	—
			25	—
Rabbia				
Agrigento	Sciacca	Can	—	1
Id.	Naro	Can	—	1
Ancona	Chiaravalle	Can	—	1
Id.	Staffolo	Can	—	1
Arezzo	San Giovanni Valdarno	Can	—	1
Bari	Bari	Can	—	2
Bergamo	Gandino	Can	1	—
Bologna	Bologna	Can	—	1
Id.	Vergato	Can	—	1
Brescia	Brescia	Can	1	1
Id.	Sarezzo	Can	1	—
Brindisi	San Pancrazio	E	—	1
Id.	Ostuni	O	1	—
Campobasso	Morrone del Sannio	S	—	3
Id.	Ripabottoni	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	2
Id.	Mascali	Can	—	1
Id.	Viagrande	Can	—	1
Chieti	Chieti	Can	—	1
Id.	Ortona	Can	—	1
Id.	Pretoro	E	—	1
Cremona	Crotta d'Adda	Can	—	1
Id.	Ostiano	Can	—	1
Ferrara	Ferrara	Can	—	2
Firenze	Prato	Can	—	1
Foggia	Serracapriola	Can	—	1
Id.	Vieste	E	1	—
Forlì	Forlì	Can	—	8
Id.	Rimini	Can	—	14
La Spezia	La Spezia	Can	1	—
Livorno	Cecina	Can	1	—
Matera	Matera	S	1	—
Modena	Montese	Can	—	1
Napoli	Napoli	Can	—	1
Id.	Pomigliano d'Arco	Can	—	1
Nuoro	Posada	Can	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Ragusa	Monterosso	Fel	—	1
Reggio Calabria	Benestare	Can	—	3
Roma	Anzio	Can	1	—
Id.	Roma	Can	6	—
Id.	Cerveteri	Can	—	1
Salerno	Sala Consilina	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Sassari	Ittiri	Can	1	—
Siracusa	Carlentini	Can	—	1
Terni	Terni	Can	—	1
Treviso	Cessalto	Can	—	2
Id.	Chiarano	Can	—	2
Id.	Gorgo al Monticano	Can	—	1
Id.	Paese	Can	—	1
Udine	Sacile	Can	—	1
Venezia	Chioggia	Can	—	2
Id.	Mira	Can	—	1
Verona	Cologna Veneta	Can	—	1
			16	74
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	1	—
Avellino	Montecalvo	E	2	—
Id.	Sant'Arcangelo Trimonte	E	1	—
Campobasso	Agnone	O	1	—
Id.	Pietrabbondante	O	8	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Foggia	Accadia	O	2	—
Id.	Ascoli Satriano	O	6	—
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	1	1
Id.	Orta Nova	O	2	—
Id.	Rignano Garganico	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	11	—
Id.	San Marco in Lamis	O	7	—
Id.	Troia	O	3	—
Id.	Vico Garganico	O	2	—
Id.	Volturara	O	2	—
Forlì	Premilcuore	O	—	2
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Massa d'Albe	O	1	—
Id.	Molina Aterno	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Opi	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	San Demetrio nei Vestini	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	2	—
Viterbo	Vetralla	O	1	—
			72	2
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Bologna	Pianoro	O	1	—
Caltanissetta	Riesi	O Cap	3	—
Firenze	Prato	O	—	2
L'Aquila	Bisegna	Cap	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*				
Potenza	Genzano	O	2	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	Cap	1	—
Roma	Anzio	Cap	1	—
Id.	Gorga	Cap	1	—
Id.	Monte Compatri	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Taranto	Montemesola	Cap	1	—
Teramo	Crognaleto	O Cap	1	—
Id.	Rocca Santa Maria	O Cap	1	—
Id.	Torricella Sicura	O Cap	2	—
Id.	Valle Castellana	O Cap	2	—
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			23	2
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Bergamo	Boltiere	B	1	—
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Mozzanica	B	1	—
Id.	Serina	B	3	—
Id.	Songavazzo	B	1	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Anzola	B	3	—
Id.	Argelato	B	2	—
Id.	Bazzano	B	1	—
Id.	Bologna	B	2	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Malalbergo	B	2	—
Id.	Minerbio	B	2	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	3	—
Id.	Sasso Marconi	B	2	—
Brescia	Pedergnaga	B	—	2
Ferrara	Ferrara	B	3	—
Id.	Migliarino	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	6
Imperia	Cesio	Cap	1	—
Id.	Imperia	Cap	—	1
Id.	Pigna	Cap	—	1
Id.	San Bartolomeo del Cervo	Cap	—	1
Milano	Brembio	B	1	—
Id.	Cornaredo	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Novara	Casalino	B	—	1
Id.	Castellazzo	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Padova	B	1	1
Pavia	Santa Cristina e Bissone	B	2	—
Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	1	—
Id.	Filighera	B	2	—
Id.	Valle Lomellina	B	2	—
Id.	Gropello Cairoli	B	2	—
Id.	Pieve Albignola	B	1	—
Id.	Giussago	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico*			
Pavia	Cozzo	B	1	—
Id.	Olevano	B	1	—
Id.	Castel d'Agogna	B	2	—
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Pavia	B	2	—
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Villa Biscossi	B	1	—
Pesaro e Urbino	Orciano	B	—	1
Pisa	San Giuliano Terme	B	—	1
Pistoia	Abetone	B	4	—
Id.	Larciano	B	1	—
Ravenna	Conselice	B	1	—
Rovigo	Adria	B	5	—
Id.	Contarina	B	3	—
Id.	Donata	B	4	—
Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Fratta Polesine	O	1	—
Id.	Giacciano	B	—	1
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Villamarzana	O	1	—
Salerno	Battipaglia	Buf	—	1
Torino	Bobbio Pellice	B	—	1
Id.	Condove	B	1	—
Treviso	Gorgo al Monticano	B	—	1
Udine	Attimis	B	1	1
Id.	Bertiolo	B	2	—
Id.	Cordovado	B	1	—
Id.	Ovaro	B	4	—
Id.	Pavia di Udine	B	2	—
Id.	Rigolato	B	4	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Taipana	B	1	—
Varese	Varese	B	—	1
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Cona	B	4	—
Id.	Jesolo	B	1	—
Id.	San Donà di Piave	B	1	—
Id.	San Michele al Tagliamento	B	2	1
Id.	San Stino di Livenza	B	1	—
Vercelli	Lignana	B	1	—
Id.	Quinto Vercellese	B	2	—
Id.	Ronsecco	B	1	—
Id.	Salasco	B	1	—
Id.	San Germano Vercellese	B	1	—
Id.	Santhià	B	2	—
Id.	Vercelli	B	1	—
Verona	Verona	B	—	1
Vicenza	Camisano	B	—	2
Id.	Monte di Malo	B	—	1
			127	29
	Setticemia emorragica			
Firenze	Dicomano	B	1	—
Lucca	Altopascio	B	—	1
			1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Tubercolosi			
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Bari	Molfetta	B	—	1
Id.	Trani	B	—	1
Livorno	Bibbona	B	1	—
Matera	Matera	B	2	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
			3	5
	Diarrea dei vitelli			
Ascoli Piceno	Amandola	B	3	—
Livorno	Rosignano Marittimo	B	6	—
Rovigo	Donada	B	1	—
Vicenza	Barbarano	B	—	2
			10	2
	Vaiuolo ovino			
Latina	Latina	O	3	—
Id.	Sabaudia	O	1	—
Id.	Sezze	O	1	—
Id.	Terracina	O	1	—
			6	—
	Barbone bufalino			
Salerno	Eboli	B	1	—
Id.	Pontecagnano	B	2	—
			3	—
	Peste aviaria			
Ancona	Senigallia	P	—	1
Cagliari	Assemini	P	—	2
Id.	Cagliari	P	—	1
Id.	Narcao	P	—	4
Macerata	Serravalle	P	—	1
Pavia	Alagna	P	—	1
Ragusa	Giarratana	P	2	2
Ravenna	Ravenna	P	1	2
Id.	Russi	P	1	—
Treviso	Maserada	P	—	1
Id.	Roncade	P	—	1
Id.	Treviso	P	—	1
Id.	Villorba	P	—	1
			4	18
	Colera dei polli			
Brescia	Brescia	P	1	—
Id.	Calvisano	P	1	—
Id.	Gussago	P	1	—
Id.	Lonato	P	2	—
Id.	Sarezzo	P	2	—
Sassari	Siligo	P	1	—
Treviso	Preganziol	P	—	1
Id.	Treviso	P	—	1
			8	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Ancona	Osimo	P	1	—
Bolzano	Rio di Pusteria	P	3	—
Id.	Sarentino	P	4	—
Brescia	Brescia	P	1	—
Id.	Rezzato	P	1	—
Imperia	Imperia	P	—	1
Parma	San Secondo	P	—	1
Roma	Marino	P	—	1
Salerno	Casal Velino	P	1	—
Sassari	Osilo	P	—	1
			11	4

RIEPILOGO
dall'1 al 15 agosto 1949 - N. 15

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	23	45	54
2	Carbonchio sintomatico	1	2	2
3	Afta epizootica	45	279	677
4	Malrossino dei suini	48	227	473
5	Peste e setticemia dei suini	36	94	249
6	Morva	2	4	4
7	Farcino criptococcico	4	6	6
8	Morbo coitale maligno	2	5	25
9	Rabbia	33	53	90
10	Rogna	9	37	75
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	10	19	25
12	Aborto epizootico	26	98	156
13	Setticemia emorragica	2	2	2
14	Tubercolosi	5	6	8
15	Diarrea dei vitelli	4	4	12
16	Vaiuolo ovino	1	4	6
17	Barbone bufalino	1	2	3
18	Peste aviaria	7	13	22
19	Colera dei polli	3	8	10
20	Laringo tracheite infettiva dei polli	8	10	15

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(4419)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a ottantasette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatto di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 7 novembre 1949 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per esami ad ottantasette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Un sesto dei posti messi a concorso, è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 6 del decreto Presidenziale 19 marzo 1948, n. 246, al personale civile statale non di ruolo, in servizio alla data del presente bando, che, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al presente concorso, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni di gruppo *B* della carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno anche presso altre Amministrazioni statali, che sia munito del titolo di studio di cui al successivo art. 2 e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autenticata) di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 del regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a trentanove anni per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati o invalidi di guerra.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 15 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite di età è elevato a 39 anni nei riguardi dei capi famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *B* della carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, del casellario giudiziario.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro, che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* della Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4) diritto civile: libro 1° del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni; delle obbligazioni e dei contratti in genere; delle prove; della prescrizione;
5) diritto commerciale; dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6) nozioni di diritto del lavoro;
7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
8) nozioni di statistica: (statistica teorica; generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
10) legislazione speciale amministrativa;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dare prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti, dei condannati e confinati politici e categorie assimilate. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno designati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 novembre 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1949
Registro n. 34, *foglio n.* 137. — VILLA

(5151)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.